

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Parma, 03 aprile 2017**

**OGGETTO: LE NOVITA' DEL TERZO SETTORE**

La legge n° 106/2016 art.1 comma 1, definisce come terzo settore "...il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale...".

Nella presente circolare, si fornisce una breve sintesi delle novità che interesseranno il terzo settore nell'anno 2017.

**5 per mille**

La prima e più importante novità, almeno in termini di semplificazione, riguarda l'automatica iscrizione al 5 per mille, di quegli enti che, già iscritti nell'ultima edizione, non dovranno procedere con una nuova comunicazione telematica e una successiva conferma mediante dichiarazione sostitutiva cartacea. Nel decreto 106/2016 viene comunque disposto che, in caso di elezione di un nuovo legale rappresentante, lo stesso è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno dell'anno in cui è avvenuta la variazione, pena la cancellazione dell'ente dall'elenco di quelle beneficiarie del 5 per mille. L'elenco degli enti iscritti viene pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

Varia anche il tetto della somma erogabile alle associazioni che passa da 400 a 500 milioni di Euro.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Infine, dal 2017 sarà possibile indicare nella dichiarazione dei redditi la scelta degli enti a cui destinare il contributo anche per quanto riguarda il 5 per mille relativo al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

### **Legge 398/1991**

La legge 398/1991 permette di accedere ad un regime contabile semplificato e agevolativo alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla speciale sezione del registro CONI, alle associazioni senza scopo di lucro e pro loco ed infine alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro.

Il limite di ricavi per accedere al regime di favore della legge 398/1991 è stato innalzato ad Euro 400.000 (rispetto ai precedenti Euro 250.000). La decorrenza del nuovo limite è dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2017, pertanto per le associazioni con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il nuovo limite di Euro 400.000 varrà a partire dall'anno 2017 mentre per quelle con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare la decorrenza della disposizione ha effetto fin dall'esercizio in corso.

E' possibile accedere al regime speciale inviando una apposita comunicazione alla S.I.A.E. ed alla Agenzia delle Entrate. L'opzione ha effetto fino a revoca ed è vincolante per 5 anni. Le principali semplificazioni contenute all'interno del quadro normativo riguardano inoltre lo snellimento e la semplificazione di adempimenti fiscali e contabili. Chi presenta i requisiti per l'adozione del regime in oggetto, infatti, è esonerato dall'obbligo di tenuta dei registri contabili, dalla certificazione dei corrispettivi e dalla presentazione della dichiarazione IVA. Gli enti associativi che optano per il regime specificato all'interno della legge 398/1991 determinano la base ai fini IRES applicando l'aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali ed aggiungono le plusvalenze patrimoniali interamente tassate.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore, attualmente, ad Euro 51.645,69:

- I proventi realizzati dalle associazioni per attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- I proventi realizzati mediante raccolta pubblica di fondi.

**Modello EAS**

Perché sia garantita la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi, gli enti associativi oltre ad avere i requisiti qualificanti previsti dalla legge 398/1991 sono tenute a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello EAS.

Per gli enti di nuova costituzione, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro 60 gg dalla data di costituzione. Il modello verrà nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo in cui si è verificata la variazione. Anche in caso di perdita dei requisiti qualificanti il modello si presenterà entro il termine di 60 giorni.

Il modello dovrà presentarsi qualora in quello precedente, l'ente avesse indicato di non percepire proventi ricevendone invece nel 2016. Alcune variazioni per le quali si richiede la presentazione di un nuovo modello sono:

- Locazione dei locali in cui l'ente esercita l'attività in luogo del precedente utilizzo del comodato;
- Utilizzo di personale dipendente non dichiarato prima;
- Assunzione di un amministratore come dipendente non precedentemente comunicato.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Sono previste specifiche esclusioni: alcuni enti non presentano infatti l'EAS, tra questi le ONLUS, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 legge 266/1991, le associazioni PRO LOCO che optano per l'applicazione della legge 398/91 e gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro C.O.N.I. che non svolgono attività commerciale. Spetta invece alle ASD di cui all'articolo 90 della legge 289/2002 l'onere della trasmissione del citato modello.

Il modello EAS non è richiesto quando la variazione riguarda:

- Il numero degli associati;
- L'ammontare dei proventi dell'attività di sponsorizzazione;
- Il rappresentante legale ed i dati relativi all'ente quando già comunicati all'agenzia delle entrate;
- I costi per i messaggi pubblicitari;
- Gli importi delle erogazioni liberali ricevute e dei contributi pubblici;
- Il numero e i giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi.

Il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio. L'omessa o tardiva presentazione può essere regolarizzata tramite l'invio della comunicazione ed il contestuale versamento della sanzione di Euro 250 utilizzando il modello F24. La presentazione oltre i termini fissati esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la presentazione del modello.

La presentazione dello stesso è condizione per fruire della non imponibilità delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Comma 1 art. 148 del TUIR

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## **Associazioni sportive dilettantistiche**

Le associazioni o società sportive dilettantistiche per costituirsi, oltre alla registrazione dello statuto, e alla presentazione del modello EAS, devono effettuare l'iscrizione al registro tenuto dal C.O.N.I.

Le agevolazioni per lo sport dilettantistico prevedono la possibilità di applicare il regime della legge 398/1991.

Oltre a ciò, le agevolazioni prevedono il riconoscimento di indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche. Queste somme non concorrono a formare il reddito del percipiente per un importo non superiore a 7.500,00 Euro/anno. Sono inoltre esclusi i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Le ASD hanno l'obbligo di effettuare pagamenti di importo superiore a Euro 1.000 con mezzi di pagamento tracciabile.

Il corrispettivo in denaro o in natura di società o associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche o che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità fino ad un importo totale inferiore a Euro 200.000,00.

Società ed associazioni sportive dilettantistiche possono poi ricevere erogazioni liberali in denaro che danno diritto alla detrazione fiscale per l'erogante.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## **Erogazione liberale in favore di onlus**

L'erogazione liberale in favore di una ONLUS prevede la deducibilità del contributo dal reddito dell'impresa o della persona fisica benefattrice, nei limiti del 10% del reddito complessivo dell'erogante e nella misura massima di Euro 70.000,00 annui<sup>2</sup>.

## **Donazioni e disabili**

Per le donazioni e le erogazioni liberali a favore di soggetti affetti da disabilità è previsto l'incremento della deducibilità degli stessi nei limiti del 20% (anziché del 10) per un importo massimo di Euro 100.000,00 (in luogo di Euro 70.000,00)<sup>3</sup>.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Sara Rainieri

<sup>2</sup> Art.14 comma 1 del DL 35/2005

<sup>3</sup> Art. 5 della legge 112/2016